

Codice DB2000

D.D. 30 aprile 2014, n. 417

**Convenzione tra Regione Piemonte e l'ASL BI per la collaborazione del Dr. Angelo PENNA per il supporto nell'ambito delle attività della Direzione Sanità'.**

Con D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008 la Giunta Regionale ha approvato un “Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le ASR, per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie”, con la quale si disciplina la collaborazione istituzionale finalizzata all'utilizzo, da parte della Regione Piemonte, di idonee competenze professionali individuate nell'organico delle Aziende Sanitarie disponibili, cui affidare specifici incarichi per l'espletamento delle attività di competenza della Regione e di interesse per le Aziende;

Con D.D. n. 632 del 06.10.2008 è stato approvato lo Schema tipo di convenzione attuativa ai sensi dell'art. 3 del citato Accordo quadro;

Tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire a elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla Direzione Sanità;

Considerato che l'Azienda Sanitaria Locale BI ha sottoscritto in data 10 dicembre 2008 l'Accordo di cui alla D.G.R. n. 15-9682/2008 e che con propria Deliberazione del Direttore generale n. 137 del 04/03/2014, ha approvato lo schema di convenzione con la Regione Piemonte-Direzione Sanità, per la collaborazione del Dr. Angelo Penna, Direttore della S.O.C. Direzione Medica Ospedale dell'A.S.L. BI, per l'espletamento di attività di supporto nell'ambito della programmazione sanitaria, con specifico riferimento al rischio clinico e all'empowerment.

Verificata ed acquisita con l'interessato la volontà di attivare la collaborazione suddetta, si rende necessario procedere alla stipulazione della convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione a decorrere dal 01.01.2014 sino al 31.12.2014, stabilendo un impegno di complessive 8 ore settimanali.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 16;

vista la L.r. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;

vista la D.G.R. n. 15-9682 del 30 settembre 2008;

*determina*

- di approvare lo schema di convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale BI, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale (allegato A), per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. 15-9682 del 30 settembre 2008, del dott. Angelo Penna – direttore della SOC Direzione Medica Ospedale dell'ASL BI – nell'ambito delle attività di programmazione della direzione regionale Sanità, con specifico riguardo al rischio clinico ed all'empowerment;

- di stabilire che la collaborazione di cui trattasi dovrà essere fornita secondo le modalità e i termini riportati nell'allegato schema di convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale  
Sergio Morgagni

Allegato

CONVENZIONE TRA

**la Regione Piemonte, Direzione SANITA', in persona del direttore regionale .....**

E

**l'Azienda Sanitaria Locale BI in persona del direttore generale .....**

E

**ed il dr. Angelo Penna .....**

Premesso che:

- con D.G.R. n. 15-9682 del 30.9.2008 è stato approvato un "Accordo-quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie";
- il predetto Accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione Piemonte di idonee competenze professionali individuate nell'organico delle Aziende sanitarie, che abbiano manifestato la propria disponibilità, a cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza e di interesse per le Aziende;
- la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale BI, in data 10.12.2008, hanno sottoscritto il citato Accordo-quadro.

Dato atto che:

- la presente convenzione-tipo è stipulata in attuazione dell'articolo 3 del succitato Accordo-quadro;
- in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, oggetto della presente convenzione, rappresenta un comune interesse scientifico e/o tecnico-amministrativo di ciascuna parte;
- l'Azienda Sanitaria Locale BI con deliberazione del direttore generale n. .... del ..  
..... ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- la Regione Piemonte con determinazione del direttore regionale della Sanità n. ....  
del ..... ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- il dott. Angelo Penna. .... ha liberamente manifestato la disponibilità ad accettare il presente incarico di collaborazione, per l'espletamento delle attività studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, di competenza della Regione Piemonte e di interesse per l'Azienda sanitaria;

quanto sopra premesso



TRA:

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), rappresentata dal Direttore regionale della Sanità . . .  
....., nato a ..... il ...  
....., ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato  
regionale alla Sanità in Torino, corso Regina Margherita n.153 bis;

E

l'Azienda Sanitaria Locale BI (C.F. .... .) rappresentata dal direttore  
generale ....., nato a ..... il ...  
....., ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda;

E

Il dr. Angelo Penna (C.F. .... .) nato a ..... il ...  
....., ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede  
dell'Azienda;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 – Finalità, oggetto.**

In applicazione della D.G.R. n. 15-9682 del 30.9.2008 la Regione Piemonte – Direzione Sanità -  
intende avvalersi della collaborazione del dr. Angelo Penna nell'ambito delle attività di  
programmazione sanitaria con specifico riguardo al rischio clinico ed all'empowerment.

**Art. 2 – Modalità dell'incarico.**

L'attività del dr. Angelo Penna sarà svolta durante il normale orario di servizio, presso gli uffici  
della Regione, Direzione Sanità, c.so Regina Margherita, 153/bis, per un impegno orario di 8 ore  
lavorative settimanali, con modalità compatibili con gli impegni derivanti dall'attività svolta presso  
l'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

**Art. 3 – Oneri.**

La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione. Al dr. Angelo Penna  
compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, che sarà  
corrisposto dall'Azienda la quale si impegna altresì a riconoscere, se dovuto, il trattamento e  
le indennità per la missione.

**Art. 4 – Esonero responsabilità.**

Relativamente al presente incarico di collaborazione, il dr. Angelo Penna, rinuncia a far valere  
pretese o azioni giudiziarie nei confronti della Regione dipendenti dalla presente convenzione e si  
impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi  
evento dannoso possa accadere al personale dell'Azienda, durante la permanenza negli uffici  
della Regione.

**Art. 5 – Controversie, arbitrato.**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere  
dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere  
l'accordo in questo modo, le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno risolte  
mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale sarà

composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno vincolanti per le parti.

**Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale.**

Il dr. Angelo Penna garantisce la riservatezza per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione.

**Art. 7 – Durata.**

La presente convenzione ha durata di un anno con decorrenza 1 gennaio 2014 ed è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti, salvo l'eventuale recesso manifestato da una parte non oltre 15 giorni prima della scadenza del rapporto, anche a prescindere dalla sopravvenienza di motivi di pubblico interesse e senza che residui alcun obbligo di indennizzo.

**Art. 8 – Registrazione.**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso - ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

- Il Direttore regionale della Sanità.....
- Il Direttore generale dell'Azienda . . . . .
- Il dr. Angelo Penna.....